

A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO SU USURA E ONERI EVENTUALI (CON POSTILLA SULLA C.D. MORA USURARIA NEL CANONE DELLE SEZIONI UNITE).

Di Gabriele Salvi

| 575

SOMMARIO: *Usura ed oneri eventuali di Luisa Pascucci. L'impostazione generale. - 2. Un approccio casistico: interessi moratori, penale per l'inadempimento e commissione di estinzione anticipata. - 3. Postilla: la sentenza n. 19597/2020 e la soluzione delle Sezioni Unite sugli interessi moratori.*

ABSTRACT. Il contributo si propone di indagare criticamente la monografia di Luisa Pascucci, *Usura ed oneri eventuali* (Torino, 2019). Nel lavoro si analizzano i meccanismi di calcolo e i rimedi relativi al tasso di interesse pattuito dalle parti, al fine di verificare il superamento del tasso soglia fissato dalla legge antiusura, allorquando esso sia influenzato da alcune voci che si atteggiavano come elementi soltanto potenziali ed eventuali: gli interessi di mora, la penale per il ritardo, la commissione per l'estinzione anticipata del prestito. Il tutto viene, infine, riportato a sistema mediante il confronto con l'approccio in materia da parte delle Sezioni unite della Cassazione sul tema del rapporto tra usura e interessi moratori.

The following study aims to review the monograph by Luisa Pascucci, Usura ed oneri eventuali (Torino, 2019). The work analyzes the process of verifying whether a lending rate exceeds the threshold rate set by the Italian anti-usury law, with a special focus on the possibility that the calculation of the interest is influenced by some possible items such as default interest, the penalty for delay, the commission for early repayment of the loan. The study concludes with a reference to the recent approach on this matter by the Supreme Court of Cassation.

1. Usura ed oneri eventuali di Luisa Pascucci¹. L'impostazione generale.

«A differenza dei lettori, che non corrono rischio alcuno, gli scrittori sono esposti a rischi di ogni genere»².

576

Le parole di Francesco Galgano descrivono con l'usuale acutezza e sagacità quanto sia difficile la scrittura del giurista e, per converso, quanto sia comoda la posizione di chi legge. Ebbene, leggendo un recente libro di Luisa Pascucci – che nella scuola bolognese trae le sue origini accademiche – ci si accorge che, talvolta, superare tutti i rischi della scrittura (giuridica) è un traguardo faticoso, ma raggiungibile.

Affrontando un tema di indubbia centralità nell'ambito delle attuali tendenze giurisprudenziali e che, anche dopo l'uscita della monografia, ha trovato un'ampia eco nelle cronache giudiziarie, l'A. offre una ricostruzione ragionata dei percorsi argomentativi delle corti nella materia fluida degli oneri eventuali, cioè quelle voci di costo che, sebbene pattuite nel momento genetico del rapporto, assumono il carattere dell'esigibilità nel corso dell'esecuzione del contratto, incidendo così sulla determinazione del tasso di interesse, con conseguente effetto di superamento del limite usurario. In particolare, si concentra l'attenzione su tre categorie di oneri: gli interessi moratori; la penale per la tardiva o mancata esecuzione della prestazione; la commissione di estinzione anticipata, dovuta in caso di esercizio della facoltà di estinzione (totale o parziale) anticipata del finanziamento.

Il dato di partenza della riflessione è l'assenza di una disposizione che determini una copertura normativa in tema di sindacabilità o meno *sub specie usurae* degli oneri eventuali. Il che impone una riflessione sulla formulazione lata dell'art. 644, comma 4, c.p., la cui interpretazione stretta, con ragionevole certezza, autorizza la valutazione di rilevanza di ogni voce di costo che assuma una funzione remunerativa, ma non risulta allo stesso tempo decisiva con riferimento a voci che abbiano scopo risarcitorio (come, per l'appunto, penali per il ritardo o l'inadempimento ed interessi moratori).

A ben vedere, tuttavia, l'espressione "a qualsiasi titolo" contenuta proprio nell'art. 644, comma 4, c.p., costituisce un punto di partenza per una valutazione *sub specie usurae* di ogni spesa o costo che, in quanto collegato funzionalmente all'erogazione del credito, possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione del *quantum*

ottenuto a mutuo. Tale soluzione trova conferma sia nella *ratio legis* della normativa antiusura, il cui obiettivo è quello di una repressione ad ampio spettro del fenomeno usurario, senza concedere *escamotage* elusivi al sovventore³, sia nella deduzione per cui quando il legislatore ha voluto escludere certi costi dalla valutazione di usurarietà lo ha fatto espressamente (come dimostrano le voci relative a "imposte e tasse"), sicché «parrebbe precluso escludere oneri ulteriori rispetto a quelli normativamente eccettuati» e, quindi, deve farsi rientrare nel sindacato usurario «ogni onere che non risulti positivamente sottratto ad esso»⁴. In sostanza, la soluzione che pare potersi ricavare dall'attuale stato dell'arte sul tema è quella per cui debba essere ricompreso nel tasso effettivo globale qualsiasi onere sopportato dal cliente quale costo economico dell'operazione, indipendentemente ed a prescindere dal *nomen* utilizzato⁵.

Si apre così la via all'affermarsi – ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità⁶ e di merito⁷ – del principio di omnicomprensività, accolto sia con riferimento agli oneri eventuali aventi funzione risarcitoria (come gli interessi moratori), sia con riferimento ad oneri remunerativi a struttura peculiare come la commissione di massimo scoperto. Tale principio, nondimeno, non diviene risolutivo ai fini di interesse, perché solo in astratto giustifica la rilevanza degli oneri eventuali ai fini usurari, ma lascia aperto il quesito in ordine alle modalità con cui commisurare tale rilevanza. In altri termini, il principio di omnicomprensività non giustifica la scelta tra l'equiparazione applicativa di oneri certi e oneri eventuali sulla base della sola convenzionalità, ovvero la necessità di distinzione

³ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 11.

⁴ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 12.

⁵ Sul tema, A. DI BIASE, *Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della dottrina italiana*, in *Contratti*, 2018, p. 334.

⁶ Cass., 5 aprile 2017, n. 8806, in *Foro it.*, 2018, c. 299 e Cass., 24 settembre 2018, n. 22458 in *Dejure*, le quali fanno riferimento alle spese di assicurazione. In senso conforme, App. Milano, 11 febbraio 2021; Trib. Salerno, 30 settembre 2020; Trib. Napoli, 19 maggio 2020; Trib. Lecce, 21 aprile 2020, tutte in *Dejure*. Sul tema si veda l'orientamento emerso in ABF Coll. Coord., 26 luglio 2018, n. 16291, in www.arbitrofinanziario.it e Trib. Milano, 18 febbraio 2020, n. 1533, in *Dejure*, ove si specifica che la riscontrata contestualità tra finanziamento e assicurazione darà luogo a una presunzione *iuris tantum* di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.

⁷ Da ultimo, App. Lecce, 16 marzo 2020, su *IlCaso.it*, ma già Trib. Bari, 14 dicembre 2015, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 622; App. Milano, 14 marzo 2014, in *IlCaso.it*; Trib. Roma, 15 giugno 2017, *ivi*; Trib. Reggio Emilia, 9 luglio 2015, n. 976, in *www.altalex.it*; Trib. Busto Arsizio, 13 settembre 2013, in *Foro pad.*, 2013, p. 322 ss.

¹ L. PASCUCCI, *Usura ed oneri eventuali*, Torino, 2019.

² F. GALGANO, *Tutto il rovescio del diritto*, Milano, 2007, p. 87.





tra le due categorie in ragione della applicazione solo eventuale di questi ultimi, assumendosi la loro «costitutiva ancillarità ... alla patologia del rapporto contrattuale»⁸.

Nello svolgimento dell'argomentare dell'A. si passa, dunque, dalla astratta valutazione degli oneri eventuali ai fini del calcolo del tasso al meccanismo da utilizzare in concreto per operare tale valutazione, allorquando si tratti di oneri eventuali, perché una cosa è la rilevanza usuraria del semplice patto, altro è l'introduzione degli oneri eventuali nel calcolo usurario, solo se si verificano gli eventi in dipendenza dei quali essi sono applicabili.

A livello teorico la evocata dicotomia è riassunta mediante l'avversarsi della tesi della potenzialità con quella dell'effettività.

La prima muove dal dato letterale dell'art. 644, comma 1, c.p. evidenziando la natura del reato ivi descritto come reato di pericolo, talché la semplice pattuizione di interessi oltre il tasso soglia integra di per sé la fattispecie criminosa, senza che questa debba essere accompagnata dal pregiudizio patrimoniale per il sovvenuto, il quale viene considerato oggetto di tutela per il solo fatto di aver concluso un negozio che contenga voci di costo che determinano la natura usuraria della somma complessiva da restituire al mutuante e ciò indipendentemente dalla circostanza che il costo in questione sia stato sostenuto, ma per il solo fatto di essere convenuto. A conforto di questa soluzione si cita costantemente il testo dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, il quale nell'interpretare in chiave autentica (anche se, in realtà, nella logica di regolare il fenomeno allora più controverso, quello dell'usura sopravvenuta) la legge n. 108/1996 chiarisce che la valutazione di usurarietà è connessa temporalmente al momento della loro promessa o comunque pattuizione. Con l'evidente conseguenza che il pagamento non acquisisce alcun rilievo e il verificarsi o meno dell'evento che dà luogo al diritto all'onere eventuale (per esempio, la mora) è questione che non incide sulla sussistenza di un tasso usurario. Del resto, la configurazione come reato di pericolo (ed essendo l'illiceità civile impostata sulla valutazione penale) impone che il perfezionamento della fattispecie sia collocato nel tempo al momento della semplice promessa (accettata).

La tesi contraria (c.d. della effettività) poggia sulla circostanza che la natura eventuale degli oneri ne determina la rilevanza unicamente allorquando si verificano gli eventi in dipendenza dei quali è

rimessa la loro applicazione. In questa prospettiva non esistono appigli testuali, ma si ragiona dal punto di vista empirico su una sorta di usura eventuale, che si realizzi solo quando l'onere sia concretamente applicato al finanziamento, cioè quando si verificano le condizioni della sua debenza.

L'A. fa propria la prima ricostruzione constatando le difficoltà teoriche di un giudizio di validità del contratto che possa essere disancorato dal momento genetico del rapporto e, comunque, il rischio di una sovrapposizione con il fenomeno, meno gravoso, dell'usura sopravvenuta, in ragione di un giudizio di usurarietà che, benché riferibile al momento della conclusione del contratto a livello di presupposti, si integra di volta in volta durante la fase esecutiva del rapporto, a seconda dell'inadempimento o dell'estinzione anticipata posta in essere dal sovvenuto. Quest'ultima considerazione si porrebbe in contrasto, peraltro, con i recenti arresti delle Sezioni Unite⁹ ed imporrebbe un apparato rimediabile diverso da quello predisposto per i casi di usura genetica, dovendo individuarsi una sanzione meno invasiva di quella prevista nell'art. 1815, comma 2, c.c., come la riduzione *ex bona fide* dell'eccesso (ai sensi dell'art. 1375 c.c.) o eventualmente secondo equità (ai sensi dell'art. 1384 c.c.).

L'indagine trova, dunque, il suo naturale sfogo proprio nell'aspetto dei rimedi applicabili, nel cui ambito si coniugano i criteri di calcolo e le conseguenze giuridiche dell'usura derivante dall'applicazione dell'onere eventuale.

In questa ottica, l'A. aderisce all'idea di un metodo di calcolo del TEG inclusivo di tutti gli oneri (purché compatibili, cioè evitando la sommatoria di oneri che hanno funzione sostitutiva l'uno dell'altro, come accade nel rapporto tra interessi corrispettivi e moratori)¹⁰, ritenendo che

⁹ Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1484 ss., con note di S. PAGLIANTINI, *L'usura sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?* e di G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, p. 310, con nota di G. FAUCEGLIA, *L'usura sopravvenuta nella Cassazione Sezioni Unite n. 24675/2017: più interrogativi che risposte*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 517, con la mia nota, *L'irrelevanza dell'usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle Sezioni Unite*, e con Opinione (p. 588 ss.) di S. PAGLIANTINI, *Dopo le Sezioni Unite: sulla c.d. usura sopravvenuta ed un abuso del diritto che non c'è*; ed in *Foro it.*, 2017, c. 3285 ss., con nota di G. LA ROCCA, *Usura sopravvenuta e «sana e prudente gestione» della banca: le Sezioni Unite impongono di rivedere la legge sull'usura a venti anni dall'entrata in vigore*.

¹⁰ Sul ruolo delle "rilevazioni" compiute dalla Banca d'Italia quali strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto

⁸ S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di G. D'Amico, Torino, 2017, p. 77.

solo in questo modo si possa applicare il rimedio caducatorio complessivo di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. L'opposta soluzione della caducazione parziale (riferita alla sola voce di costo risultata sopra soglia, con conseguente mantenimento delle altre) determinerebbe, infatti, la sostanziale assenza di precettività dell'art. 1815 c.c., poiché ogni costo sopra soglia risulterebbe comunque non dovuto ex art. 1419 c.c., ma senza quell'aspetto punitivo che connota il comma 2 dell'art. 1815 c.c. la cui funzione è (anche) quella di comminare una sanzione afflittiva di tipo patrimoniale mediante una modifica causale del programma negoziale (come è stato autorevolmente osservato, una vera e propria operazione di ortopedia contrattuale¹¹).

2. Un approccio casistico: interessi moratori, penale per l'inadempimento e commissione di estinzione anticipata

Poste le basi del ragionamento l'A. passa ad investigare le ricadute sulle singole ipotesi di onere eventuale, declinandole in considerazione delle peculiarità strutturali e funzionali di ogni singola voce di costo.

Il terreno certamente più fertile dell'indagine è quello degli interessi moratori, atteso il copioso dibattito che si è creato sul tema.

Un primo dato pare inequivoco: non vi è concordanza con l'orientamento che vuole giustificare il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini della verifica del superamento della soglia legale¹². In questa ottica, l'A. svela l'utilizzo strumentale di alcune pronunce giurisprudenziali che si pretenderebbero essere favorevoli a tale soluzione¹³. In realtà, si tratta di decisioni che, al più, delineano i criteri di accertamento dell'usurarietà imponendo il confronto con il tasso soglia del tasso degli interessi corrispettivi sommati alla maggiorazione (di solito percentuale) contrattualmente prevista. Ciò, tuttavia, non implica sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, ma solo verificare il

superamento del tasso soglia guardando agli interessi moratori come composizione degli interessi corrispettivi maggiorati di una percentuale o, detto diversamente, guardando al tasso moratorio autonomamente considerato¹⁴.

Più complesso è, viceversa, il tema della ricomprensione degli interessi moratori nella rilevazione di usurarietà.

La tesi inclusiva, sostenuta da un ricco filone giurisprudenziale¹⁵ e da una dottrina consolidata¹⁶, era sostanzialmente tratta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, nella parte in cui viene specificato che la valutazione di usurarietà si estende agli interessi superiori alla soglia legale convenuti "a qualunque titolo". Del resto, gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. non effettuano distinzioni tra le due tipologie di interesse e altrettanto può dirsi per l'art. 1224 c.c., nella parte in cui prevede che, se prima della mora vi era l'obbligo al pagamento di interessi corrispettivi convenzionalmente determinati ad un tasso superiore a quello legale, allora anche gli interessi moratori assumono tale misura. In tal senso depongono, altresì, i lavori preparatori alla conversione del d.l. citato ove si precisa che la disciplina antiusura è applicabile ad ogni tipologia di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio". Dal punto di vista teorico si aggiunge, infine, che la stessa distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori è da considerarsi superata, dovendo propendersi per una visione unitaria degli interessi, i quali hanno sempre una funzione indennitaria o risarcitoria, poiché il vantaggio di usufruire di denari altrui e il pregiudizio di non poterne godere sono aspetti speculari¹⁷.

¹⁴ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 73.

¹⁵ Tra le altre, Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, in *Contratti*, 2020, p. 134 ss.; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, in *Foro it.*, 2019, c. 2147 ss.; Cass., 6 marzo 2017, n. 5598, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, p. 298 ss.; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in *Gius*, 2003, p. 1863.

¹⁶ A muovere, già prima dell'introduzione della l. n. 108/1996, da M. LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1972, p. 126. Successivamente R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 482 ss.; G. GIOIA, *La disciplina degli interessi divenuti usurari*, in *Riv. not.*, 2000, p. 878 ss.; A. RICCIO, *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione ultra dimidium?*, in *Cont. impr.*, 1998, p. 1037; D. SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civilistici*, Napoli, 1999, p. 65 ss.; G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 1 ss.; S. PAGLIANTINI, *Spigolature*, cit., p. 82 ss.; E. LABELLA, *Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura*, in *Contratti*, 2017, p. 140 ss.; N. RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, p. 382 ss.

¹⁷ Già in tal senso R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, IV, 1944-1946, c. 44; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di*

di TEG, si veda di recente, Cass., 28 settembre 2020, n. 20464, in *Dejure*.

¹¹ G. COLLURA, *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contr. impr.*, 1998, p. 602 ss. Sulla natura punitiva, v. anche G. BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, p. 225 ss.; E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 893 ss.

¹² La posizione era efficacemente esposta già in L. PASCUCCI, *Interessi moratori e usura: quid novi sub soli?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 236 ss. Sul tema, risolutivamente, G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari*, cit., p. 24 ss.

¹³ Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Foro it.*, 2014, c. 128 ss.





Il contrario orientamento¹⁸, viceversa, valorizza proprio la differenza funzionale tra interessi corrispettivi e moratori¹⁹, aggiungendo l'ulteriore argomento della necessaria simmetria tra gli elementi che compongono il tasso effettivo globale e quelli che sono stati oggetto di rilevazione per la individuazione del TEGM – nei quali non è presente l'interesse moratorio – riferendosi ai principi fatti propri dalle Sezioni Unite in materia di commissione di massimo scoperto²⁰.

L'A. assume chiara posizione a favore della tesi inclusiva offrendo una serie di argomentazioni a conforto (che qui si indicano in via di estrema sintesi): la citata omnicomprensività derivante dalla ampia formula dell'art. 644, comma 4 c.p.; la necessaria *relatio* ed integrazione tra l'art. 644 c.p.c. e il comma 2 dell'art. 1815 c.c.; il riferimento agli interessi "a qualunque titolo" convenuti, contenuto nel d.l. n. 394/2000; la *ratio* della riforma, ovvero sia l'intento di salvaguardare sia l'interesse particolare del finanziato che quello generale ad un corretto esercizio del credito, evitando ogni fenomeno che in qualunque forma assuma carattere usurario; la caducità del principio di simmetria tra TEG e TEGM, nonostante il formale riconoscimento ottenuto in sede giurisprudenziale dallo stesso in materia di CMS; la considerazione di una funzione remuneratoria anche in capo agli interessi moratori.

Residua il tema del rimedio.

Dato atto delle impostazioni dottrinali sul tema, di non proprio consolidati presunti arresti della Suprema Corte e riassunte le letture distoniche prodotte dalle corti di merito – che oscillano dall'irrelevanza usuraria degli interessi moratori alla rilevanza, ma senza applicazione dell'art. 1815 c.c. ovvero con sua applicazione totale o nel senso di caducazione dei soli interessi moratori –, si ritiene auspicabile un puntuale intervento delle Sezioni Unite che abbracci l'ambito degli interessi moratori e, più ampiamente, ogni voce di costo che si pretenda di considerare rilevante ai fini dell'usura, così ponendo fine al profluvio di pronunce antinomiche riferite a questo o quel costo. In particolare, l'intervento chiarificatore dovrebbe riguardare i criteri di interpretazione della normativa antiusura (per esempio, la concreta perimetrazione del principio di omnicomprensività); la reale sussistenza di un principio di simmetria tra TEGM e TEG del singolo rapporto; i presupposti di integrazione della fattispecie usuraria sugli oneri eventuali con riferimento alla semplice pattuizione ovvero al concreto verificarsi dell'evento che ne determina l'applicazione; le conseguenze sanzionatorie²¹.

A ben vedere l'A. si spinge oltre e si augura un intervento ulteriormente e definitivamente chiarificatore del legislatore che faccia luce sull'incidenza degli interessi moratori nella valutazione di usurarietà del singolo rapporto e sul loro inserimento nei TEG, nonché, soprattutto, sul trattamento sanzionatorio e sul correlativo perimetro applicativo.

I principi generali dedotti nella prima parte dell'indagine vengono poi riportati sul terreno di altri oneri eventuali e, avuto riguardo alla clausola penale da ritardo o inadempimento, se ne predica la sindacabilità *sub specie usurae*, avendo anch'essa una evidente finalità remunerativa del concedente per la parte di interessi corrispettivi non conseguiti in ragione del ritardo o inadempimento²². Ciò non elimina i problemi sul piano rimediabile e presenta, al pari degli interessi moratori, il rischio di un inadempimento fruttuoso per il sovvenuto che, mediante una acritica applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., godrebbe di un inedito esonero da responsabilità per l'inadempimento o, addirittura, di un vero e proprio beneficio da esso. Tale conclusione pare potersi "mitigare" mediante l'adesione alla tesi della potenzialità, che almeno consente di non incentivare l'inadempimento, visto che per il mutuatario diviene indifferente – ai fini

diritto privato, diretto da P. Rescigno, *Obbligazioni e contratti*, IX, t. I, 2a ed., Torino, 1999, p. 521 ss. Per una ragionata indagine sul punto F. PIRAINO, *Interessi moratori e c.d. clausola di salvaguardia*, in *Contratti*, 2020, p. 141 ss.

¹⁸ Tra gli altri, G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 534; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, p. 194; A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, p. 159 ss.; G. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione «autentica»*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 82; F.P. PATTI, *La determinazione convenzionale del danno*, Napoli, 2015, p. 357 ss.

¹⁹ Si concentrano sulla funzione sanzionatoria degli interessi moratori A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, p. 501 ss.; L. CANDIANI, *Contratti di credito: l'ossimoro dell'usura e della mora*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 807 ss.

²⁰ Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, p. 659, con nota di U. SALANITRO, *Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite*; in *Corr. giur.*, 2018, p. 1339 ss., con nota di C. COLOMBO, *Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria ed impongono la comparazione separata*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 84 ss., con nota di N. RIZZO, *Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come principio della legge anti-usura ma si perdono all'ultimo miglio*.

²¹ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 105.

²² Cass., 18 novembre 2010, n. 23273, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 1464; Cass., 21 giugno 2001, n. 8481, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 1230.

della rilevazione dell'usurarietà – adempiere o non adempiere. Ma il mancato incentivo non scongiura l'inadempimento, rendendolo viceversa privo di conseguenze; il che stride con i principi generali²³.

Pur specificando le differenze strutturali (*i.e.*, scarnificando al massimo il ragionamento, riconducibilità ad una obbligazione alternativa o ad una ipotesi di recesso²⁴) con gli altri oneri eventuali investigati, le conclusioni dell'A. non mutano anche con riferimento alla commissione di estinzione anticipata *ex latere debitoris*²⁵, ove, anzi, l'effetto caducatorio derivante dall'art. 1815 c.c. appare ancor più giustificato, visto che, a differenza di quanto accade in caso di ritardo o inadempimento, manca anche quel giudizio negativo sul contegno del sovvenuto che possa giustificare un atteggiamento rigido a livello rimediabile²⁶.

3. Postilla: la sentenza n. 19597/2020 e la soluzione delle Sezioni Unite sugli interessi moratori

L'auspicio di un intervento giurisprudenziale sui temi in parola ha trovato un riscontro con riferimento agli interessi moratori.

A seguito dell'ordinanza n. 26946/2019²⁷, le Sezioni Unite sono state investite, tra le altre, della questione relativa alla applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia.

²³ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 113 ss.

²⁴ Sugli statuti della commissione per l'estinzione anticipata, tra gli altri, A.A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *La facoltà di «estinzione anticipata» nei contratti bancari, con segnato riguardo alla disposizione dell'art. 7 legge n. 40/2007*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 523 ss.; F. PADOVINI, *I contratti di credito ai consumatori. Il recesso e l'estinzione anticipata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, p. 697 ss.; D. MAFFEIS, *Usura probabile: costo di estinzione anticipata e clausola floor*, in *Contratti*, 2018, p. 618 ss.

²⁵ Contrarie alla valutazione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo usurario, nell'ultimo periodo, Trib. Cosenza, 17 settembre 2020, n. 1547; Trib. Mantova, 7 luglio 2020; Trib. Lecce, 29 giugno 2020, n. 1510; Trib. Siena, 10 aprile 2020, n. 292; Trib. Livorno, 14 febbraio 2020, n. 154, tutte su *Dejure*.

²⁶ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 127 ss.

²⁷ Cass., ord. 22 ottobre 2019, n. 26946, in *Corr. giur.*, 2020, p. 26 ss., con nota di C. COLOMBO, *Interessi e usura: la parola alle Sezioni Unite*; in *Giur. it.*, 2020, p. 1334 ss., con nota di A. BARENGHI, *A volte ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria*; in *Contratti*, 2020, p. 29 ss., con nota di L. MORISI, *Alla ricerca della soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*. In dottrina, E. QUADRI, *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 655 ss.; F. PIRAINO, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 593 ss.

Dopo una sintetica analisi dei vari orientamenti, la Suprema Corte²⁸, nella composizione più alta, ha dipanato la matassa elaborando una serie di principi idonei alla definizione del quesito postole: se possa, cioè, essere considerata invalida la pattuizione che preveda interessi corrispettivi rispettosi del limite del tasso soglia, ma aggiunga, per l'eventualità dell'inadempimento del sovvenuto, interessi di mora i quali si concretizzino in un interesse che, nel settore delle operazioni a cui il credito accede, supera il citato limite.

Per le Sezioni Unite il sistema di regole istituito dalla l. n. 108/1996 ruota intorno ad una *ratio* che è quella di perseguire la maggior tutela del debitore e tale ragione dirimente impone di applicare la disciplina antiusura anche agli interessi di mora, assumendo tale estensione una diretta connessione con la salvaguardia del sovvenuto²⁹. E ciò benché le categorie degli interessi corrispettivi e moratori assumano nella teoria delle obbligazioni un ruolo diverso, affidandosi ai secondi la funzione di risarcimento del danno da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie³⁰; il che dovrebbe comportare un rimedio diverso da quello dell'usurarietà, in favore dello stretto rimedio civilistico della riconduzione ad equità *ex art. 1384 c.c.*³¹. Si ritiene, al contrario, che il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. (rappresentativo di una scelta di esclusione degli interessi di mora dal vaglio di usurarietà) sia contrario alla logica della massima protezione del debitore, consentendo riduzioni caso per caso, senza una coerenza a livello nazionale, e determinando un mero abbattimento al tasso soglia.

In questo contesto la formulazione delle disposizioni in tema di usura e la *ratio* delle stesse non può che indurre al riconoscimento dell'inclusione degli interessi moratori nell'ambito della fattispecie dell'usura in astratto, inquadrandosi essi all'interno dei costi e remunerazioni del finanziamento, anche se di natura eventuale³².

²⁸ Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, in *Giur. it.*, 2020, p. 2366 ss. Ne hanno seguito l'impostazione, Trib. Civitavecchia, 15 febbraio 2021; Trib. Arezzo, 5 febbraio 2021; App. Taranto, 18 ottobre 2020; Trib. Monza, 9 ottobre 2020; Trib. Roma, 24 settembre 2020, tutte su *Dejure*.

²⁹ In senso critico G. GUIZZI, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 1307. Sottolinea la necessità di impostare la disciplina antiusura sotto l'egida di una pluralità di *rationes*, E. QUADRI, *La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 186 ss.

³⁰ Sulla comune funzione remuneratoria degli interessi, v., tra gli altri, L. MORISI, *Gli interessi moratori nella disequazione usuraria*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 927.

³¹ Come ipotizzato dalla dottrina più attenta, G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 41 ss.

³² Vedi, *ex multis*, già F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., p. 138 ss. *Contra* G. GUIZZI,



Posta la piena applicabilità delle norme antiusura all'interesse di mora, la Corte individua i modi con cui identificare il limite oltre il quale questa categoria di interessi possa essere reputata usuraria, dovendosi porre mano al meccanismo di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996, che nella sua articolazione non prevede alcunchè in ordine agli oneri eventuali. La Corte, quindi, individua un parametro per la verifica degli interessi di mora che si distanzia dal raffronto *sic et simpliciter* con il tasso soglia rilevato con riferimento agli interessi corrispettivi (della categoria di operazioni di cui si discute) e si concretizza mediante un confronto tra il tasso soglia come determinato muovendo dal confronto tra la maggiorazione stabilita tra le parti rispetto agli interessi corrispettivi e la media della maggiorazione convenuta a titolo di mora, che la Banca di Italia rileva nei propri decreti, seppure a soli fini statistici e conoscitivi (peraltro, con periodicità annuale e non trimestrale³³).

Individuata la formula per il calcolo dell'usura, la Sezioni Unite si occupano dell'interrogativo relativo alle conseguenze che derivano dalla pattuizione di un interesse moratorio superiore alla soglia: in questa prospettiva la soluzione adottata è di palese compromesso, perché si esclude espressamente che la nullità del patto determini la non debenza degli interessi ovvero che si possa applicare l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde evitare di giustificare un inadempimento efficiente per il debitore), dovendosi, piuttosto, porre in azione il disposto generale dell'art. 1224 c.c., cioè commisurare l'interesse a quello pattuito in termini di interesse corrispettivo, posto che la nullità del patto sull'interesse moratorio non coinvolge il diritto del creditore agli interessi corrispettivi.

Se questo è (in via di estrema sintesi) il portato del pronunciamento della giurisprudenza in funzione nomofilattica, il raffronto con l'argomentare di Luisa Pascucci mette in luce elementi di insanabile contrasto, quanto meno con riferimento a due momenti esegetici: l'individuazione dei criteri di accertamento dell'usura e la delimitazione delle conseguenze rimediali.

Sul primo punto: il tasso soglia è distinto in considerazione della operazione economica condotta e non sulla base delle voci di costo, in

adesione al principio di onnicomprensività stabilito dall'art. 644 c.p. e dall'art. 2 l. n. 108/1996, in ragione del quale il sindacato di usurarietà si opera su ogni forma di remunerazione, commissione o spesa, diversa da tasse e imposte, connesse all'erogazione del credito³⁴. Se questo è il presupposto, la risposta al quesito circa l'individuazione dei criteri di accertamento del tasso soglia degli interessi di mora non può essere quella fornita dalle Sezioni Unite, ma deve guardarsi all'unico tasso davvero individuato dalla legge (il tasso soglia "ordinario" nelle parole dell'A.³⁵), a niente rilevando la sua predisposizione nell'ottica del confronto con gli interessi corrispettivi perché non per questo esso può «pretendersi inidoneo ad essere utilizzato anche rispetto agli interessi moratori, nella misura in cui ... si ritenga insussistente un principio di necessaria simmetria tra TEGM e TEG»³⁶.

E non è un caso che la dottrina che ha analizzato la costruzione concettuale della Suprema Corte abbia, di fatto, assunto posizione conforme alle deduzioni poste in via problematica dall'A.: rispetto ai criteri di calcolo adottati nella sentenza in esame si è affermato che «non v'è alcuna possibilità di considerare valida questa conclusione, la quale si pone *contra legem*, esulando da qualsivoglia variante di senso delle disposizioni sull'usura e rivelandosi, pertanto, ineluttabilmente scorretta»³⁷.

Anche sul tema dei rimedi la distanza è chiara: la Corte rigetta l'idea di un rimedio demolitorio *tout court* (l'art. 1815, comma 2, c.c.) nell'ottica di evitare antinomie di sistema, in sostanza volendo evitare il giustificarsi di inediti esoneri da responsabilità per inadempimento. Ebbene, la funzione repressiva dell'usura pare in deciso contrasto con il risultato esposto, atteso che la legge non consente valutazioni di usurarietà a sé stanti, né la concentrazione della nullità su singole voci di remunerazione o costo, tanto che l'idea stessa di una riduzione, per quanto apprezzabile sotto il profilo equitativo, in verità, sporge troppo sotto quello sistematico e assume le forme di un rimedio *ultra* (se non *contra legem*)³⁸.

A fronte di questo quadro di raffronto tra le prospettazioni contenute nel libro e il recitato delle Sezioni Unite potrebbe insinuarsi il dubbio di una sorta di "sconfitta" della visione dell'A. e, invece,

La Cassazione e l'usura... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura), in *Corr. giur.*, 2019, p. 152 ss.

³³ Sulle conseguenze che dovrebbe comportare l'adozione del criterio in esame sull'attività amministrativa di Banca di Italia, v. C. COLOMBO, *Interessi di mora e usura*, cit., p. 7, nonché E. QUADRI, *La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori*, cit., p. 190.

³⁴ *Contra* L. MORISI, *Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?*, in *Contratti*, 2021, p. 123.

³⁵ Per una critica alla ipotesi del doppio TEGM, G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 30 ss.

³⁶ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 63 s.

³⁷ F. PIRAINO, *Gli interessi moratori usurari ma contra legem*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 203.

³⁸ L. PASCUCCI, *Usura*, cit., p. 96.

dovrebbe risaltare il valore prognostico del suo dire, che la Corte ha inteso non condividere non già confutandone il ragionare, ma volendo assumere posizioni compromissorie (avvicinandosi ad un ruolo di politica del diritto³⁹) che non appagano le esigenze ermeneutiche a cui la dottrina aspira⁴⁰.

La lettura superficiale degli esiti e del complesso argomentativo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità rende evidente, dunque, come l'iter deduttivo svolto nel libro, al pari dell'ampio panorama dottrinale che coinvolge la materia, ponga le basi concettuali per una critica della soluzione adottata dalla Suprema Corte, segnalandone i limiti e le problematichità. Insomma, a dispetto di una giurisprudenza che si destreggia tra aspetti pragmatici (*i.e.*, nel caso di specie, l'obbiettivo di tenuta del sistema bancario) e coerenza delle regole, la dottrina deve mantenere e corroborare il suo ruolo integrativo nella formazione del diritto⁴¹, perché se è vero che essa «adempie alla propria funzione (...) solo a patto di non discostarsi più di tanto dalla pratica»⁴², nondimeno la sua funzione «resta soprattutto quella scientifica e critica sulla correttezza dell'attività ermeneutica»⁴³.

³⁹ A. BARENGHI, *Mora usuraria e interessi corrispettivi: le Sezioni unite disinnescano il contenzioso*, in *Giur. it.*, 2021, p. 575.

⁴⁰ U. SALANITRO, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, p. 18, il quale sottolinea come «in *thesi* la sentenza proclama il rispetto della sfera del legislatore, al quale rimette le scelte di politica del diritto, attribuendosi il limitato compito di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato normativo. In concreto, però, il Collegio si comporta quasi da *lawmaker*, quando, dopo avere illustrato sinteticamente i motivi a sostegno delle due posizioni antitetiche — l'una che riconduce gli interessi moratori nell'ambito della disciplina dell'usura, l'altra che la riconnette alla disciplina civilistica della penale — parteggia per la prima, asserendo apoditticamente che sia la più conforme alla ratio del divieto dell'usura»; F. PIRAINO, *Gli interessi moratori usurari ma contra legem*, cit., p. 197 ss.

⁴¹ R. SACCO, *La dottrina, fonte del diritto*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, II, *Saggi teorico-giuridici*, Milano, 1990, p. 459; N. LIPARI, *Il diritto civile fra legge e giudizio*, Milano, 2017, p. 39 ss.; G. VETTORI, *Norme, dogmatica e sentenze: quid iuris?*, in *Pers. merc.*, 2017, p. 88, per il quale «La legge deve costruire forme flessibili senza rincorrere i fatti con improbabili tipizzazioni. La scienza giuridica deve costruire concetti rigorosi e adatti ai tempi, le sentenze devono tendere alla ricerca del diritto “qual è non quale si vorrebbe che fosse” e del rimedio effettivo per ogni situazione lesa. E' inutile avanzare primazie e teorizzare metodi astratti. Occorre solo una maggiore responsabilità comune di fronte ad un delicato momento della nostra vita democratica».

⁴² M. BARBERIS, *Il diritto come discorso e come comportamento*, Torino, 1990, p. 299.

⁴³ A. GENTILI, *L'interpretazione giuridica: il contributo della dottrina*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 68. Corsivo dell'A.

Una notazione conclusiva: l'unico elemento di concreto disaccordo – ma l'A. non ce ne vorrà – riguarda la possibilità di un intervento normativo in materia. Non vi è dubbio che in astratto un'opera chiarificatrice del legislatore avrebbe carattere risolutivo, ma, visti i precedenti nella materia e, più in generale, le capacità medie del legislatore nostrano, vi è il fondato timore che “la cura sia peggiore del male” e, pertanto, sarebbe più provvido affidare agli interpreti – e, quindi, anche alle opere come quella in commento – un ruolo di riconduzione a sistema del tema degli oneri eventuali, che possa fungere da faro anche per la futura (e più avveduta) giurisprudenza.